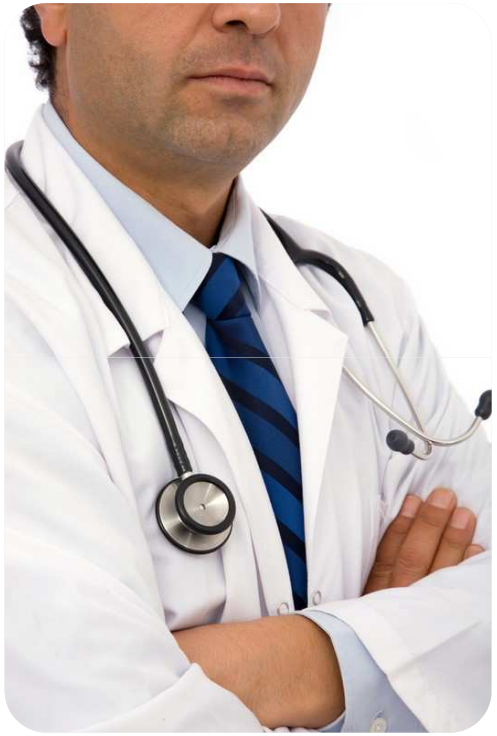

LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE E DEL R.S.P.P. ALLA LUCE DELLE RECENTI SENTENZE

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA D. L. , IL M C. , IL R. S. P. P.

Lanciano 6 Aprile 2019

I L M E D I C O C O M P E T E N T E : D E F I N I Z I O N E

SECONDO LA **DEFINIZIONE** DELL'ARTICOLO 2,

COMMA 1, LETTERA H DEL **DECRETO**

LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008,

IL MEDICO COMPETENTE È UN

*" SANITARIO IN **POSSESSO** DEI **TITOLI***

***PROFESSIONALI** E DEI **REQUISITI** PREVISTI*

DALL'ARTICOLO 38 DELLO STESSO DECRETO "

IL MEDICO COMPETENTE: COMPITI

IN PARTICOLARE IL MEDICO COMPETENTE:

1. **COLLABORA** CON IL D. L. E CON IL ***S. P. P***. ALLA ***VALUTAZIONE DEI RISCHI*** PER LA **SALUTE** E ***SICUREZZA*** DEI LAVORATORI E ALLA ***REDAZIONE DEL DVR***
2. **COLLABORA** ALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE
3. **EFFETTUA LA *SORVEGLIANZA SANITARIA***, *OVE NECESSARIA* COME MISURA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

IL MEDICO COMPETENTE: COMPITI

LA **SORVEGLIANZA SANITARIA**, DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL M. C. , COMPRENDE L'EFFETTUAZIONE DI

- ***VISITE MEDICHE PREVENTIVE***

PER VALUTARE L'IDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE SPECIFICA

IL MEDICO COMPETENTE: COMPITI

LA **SORVEGLIANZA SANITARIA**, DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL M. C. , COMPRENDE L'EFFETTUAZIONE DI ***VISITE MEDICHE***

- ***PERIODICHE***

FINALIZZATE A CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E IL PERMANERE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE SPECIFICA

I L M E D I C O C O M P E T E N T E : C O M P I T I

OLTRE A QUESTI OBBLIGHI, IL M. C. :

- **HA IL DOVERE DI RIPORTARE**, *IN SEDE DI RIUNIONE*, AI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA E AL D. L. I RISULTATI AGGREGATI DELLE SUE VALUTAZIONI SULLE ***SITUAZIONI DI RISCHIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO***
- **HA IL COMPITO DI VISITARE** I LUOGHI DI LAVORO ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, PER VALUTARE L'ASSENZA DI RISCHI AMBIENTALI
- ***ISTITUISCE E CUSTODISCE***, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, LE CARTELLE SANITARIE DEI SINGOLI LAVORATORI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA, CON SALVAGUARDIA DEL SEGRETO PROFESSIONALE

IL MEDICO COMPETENTE: REQUISITI

IN BASE ALL'**ART. 38** DEL T. U. , VENGONO DEFINITI, I REQUISITI PROFESSIONALI OBBLIGATORI PER POTER SVOLGERE LE MANSIONI TIPICHE DI UN M. C.

IL **PRIMO** DI QUESTI REQUISITITI

È IL POSSEDERE ALMENO UNO DEI SEGUENTI TITOLI:

- **SPECIALIZZAZIONE** IN MEDICINA DEL LAVORO O IN MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI E PSICOTECNICA
- **DOCENZA** IN MEDICINA DEL LAVORO O IN MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI E PSICOTECNICA, SONO CONSIDERATE EQUIPOLLENTI DOCENZE IN: TOSSICOLOGIA E IGIENE INDUSTRIALE COME ANCHE IN FISIOLOGIA E IGIENE DEL LAVORO O IN CLINICA DEL LAVORO
- **SPECIALIZZAZIONE** IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA O MEDICINA LEGALE

ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI

IN BASE ALLE MODIFICHE ALL'ART. 38 DEL T. U. , INTRODOTTE DAL **DECRETO LEGISLATIVO N. 106 DEL 3 AGOSTO 2009**, PER I SANITARI APPARTENENTI ALLE **FORZE ARMATE** (*ARMA DEI CARABINIERI, POLIZIA DI STATO E GUARDIA DI FINANZA*) È PREVISTO IL POSSESSO DEL REQUISITO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO NEL SETTORE DEL LAVORO PER ALMENO **QUATTRO ANNI** PER SVOLGERE NELL'AMBITO ISTITUZIONALE LE FUNZIONI DI M. C.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO:

VALUTAZIONE DEI RISCHI, T. U. , Art. 2, Comma 1, Lett. Q:

*" VALUTAZIONE **GLOBALE** E **DOCUMENTATA** DI TUTTI I RISCHI PER LA **SALUTE E SICUREZZA** DEI LAVORATORI PRESENTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE IN CUI ESSI PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITÀ, **FINALIZZATA** AD **INDIVIDUARE** LE ADEGUATE **MISURE DI PREVENZIONE** E DI **PROTEZIONE** E AD **ELABORARE** IL PROGRAMMA DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE IL **MIGLIORAMENTO NEL TEMPO** DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA "*

LE FUNZIONI DEL M. C.: LA COLLABORAZIONE

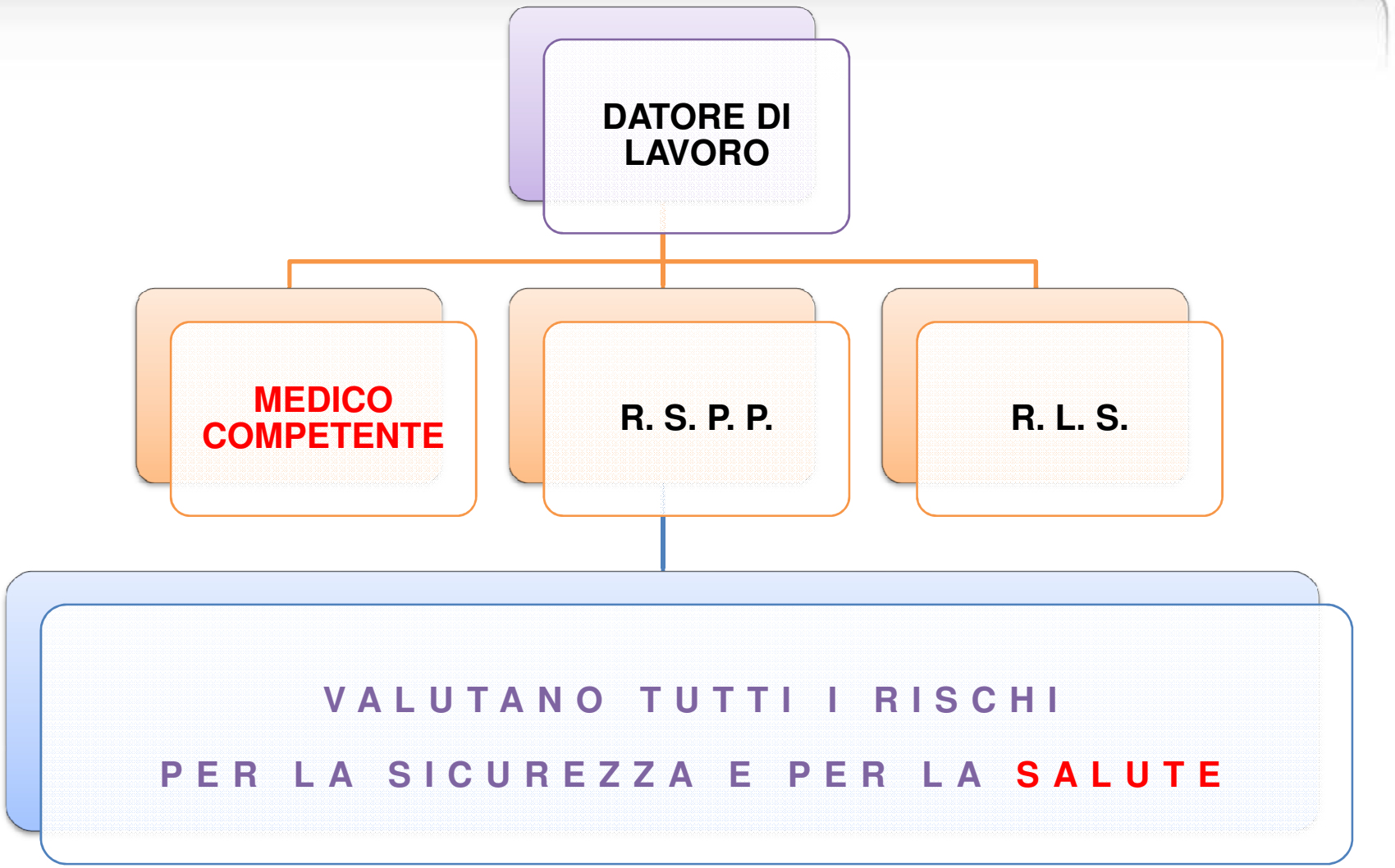

C O L L A B O R A Z I O N E

VOCABOLARIO ON LINE TRECCANI

COLLABORAZIÓNE – COLLABORARE, CIOÈ PARTECIPARE INSIEME CON ALTRI A UN LAVORO, A UNA PRODUZIONE

L'OPERA DI CHI COLLABORA, E IL RISULTATO DI TALE OPERA (***VDR***)

NEL DIRITTO DEL LAVORO, IL *CONTRATTO DI COLLABORAZIONE*, OBBLIGA IL PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO DI PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ MANUALE O INTELLETTUALE ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE DELL'IMPRENDITORE

IL PERCORSO VALUTATIVO

RISULTATI PERCORSO VALUTATIVO

❑ SCENARIO A

RISCHI PER LA SALUTE:
❖ ***NON NECESSITANO*** DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

❑ SCENARIO B

RISCHI PER LA SALUTE:
❖ ***NECESSITANO*** DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

IL PERCORSO DI COLLABORAZIONE

IL MEDICO COLLABORA CON IL D. L. PER:

- ❑ L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
- ❑ LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
- ❑ L'ATTUAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI PROGRAMMI VOLONTARI DI "*PROMOZIONE DELLA SALUTE*", SECONDO I PRINCIPI DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

I L P E R C O R S O D I C O L L A B O R A Z I O N E

Corte di Cassazione - Cass. Pen. – Sentenza n. 1856 del 15 gennaio 2013

La Cassazione Penale condanna un M. C.

per omessa collaborazione alla valutazione dei rischi

La sentenza sopra richiamata precisa che al M. C.

“ non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio ***obbligo di collaborazione****, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al D. L. dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria “*

I L P E R C O R S O D I C O L L A B O R A Z I O N E

Corte di Cassazione - Cass. Pen. – Sentenza n. 1856 del 15 gennaio 2013

La Cassazione Penale condanna un M. C.

per omessa collaborazione alla valutazione dei rischi

L'eventuale ulteriore ***inerzia*** del D. L. resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale

L'obbligo di "collaborazione" deve essere dunque inteso in ***maniera attiva*** e, in sintesi, il M. C. , prima di redigere il programma di sorveglianza sanitaria, *“* ***deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi collaborare alla VDR*** *”*.

IL PERCORSO DI COLLABORAZIONE

IL MEDICO COLLABORA CON IL D. L. PER:

INTERPELLO N. 5/2014 del 13/03/2014

corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008

. . . la Commissione ritiene che l'obbligo di "*collaborazione*" vada inteso in maniera attiva; in sintesi il M. C. , deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi. Qualora il M. C. sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro M. C. , deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del D. L. e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza